

# Legge federale sui prodotti da costruzione (LProdC)

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visti gli articoli 95, 97 e 101 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>2</sup>,  
decreta*

## **Sezione 1: Scopo, campo d'applicazione e definizioni**

.....

**Art. 1** Oggetto, scopo e riserva di altre leggi federali

<sup>1</sup> La presente legge disciplina l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione.

<sup>2</sup> Scopo della presente legge è garantire la sicurezza dei prodotti da costruzione e agevolare il libero scambio internazionale delle merci.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le prescrizioni di atti normativi in materia di prodotti chimici, protezione delle acque, protezione dell'ambiente ed energia concernenti componenti di prodotti da costruzione. Non sono applicabili a prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per i quali è stata rilasciata una valutazione tecnica europea le prescrizioni di tali atti normativi:

- a. che stabiliscono procedure di valutazione della conformità, d'ispezione, di certificazione, di controllo, di dichiarazione o di autorizzazione divergenti dalle disposizioni della presente legge o non previste in queste disposizioni;
- b. sempre che secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non siano stabiliti livelli di soglia e livelli o classi di prestazione in esecuzione del regolamento (UE) n. 305/2011<sup>3</sup>.

### Variante I

RS .....

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF .....

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

<sup>4</sup> Ai prodotti da costruzione immessi in commercio o messi a disposizione sul mercato secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione non è applicabile la legge federale del 12 giugno 2004<sup>4</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro). La LSPro rimane tuttavia applicabile se:

- a. secondo altre prescrizioni tecniche il prodotto in questione non è immesso in commercio come prodotto da costruzione; oppure
- b. entrano in considerazione elementi di prodotti da costruzione che non sono stati concepiti specificamente per essere utilizzati in tali prodotti da costruzione.

#### Variante II

<sup>4</sup> Se la presente legge contiene disposizioni che perseguono lo stesso scopo della legge federale del 12 giugno 2005<sup>5</sup> sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), si applica la LSPro.

## **Art. 2** Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

1. «prodotto da costruzione»: qualsiasi prodotto fabbricato e immesso in commercio per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse;
2. «kit»: un prodotto da costruzione immesso in commercio da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione;
3. «opere di costruzione»: gli edifici e le opere di ingegneria civile;
4. «caratteristiche essenziali»: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione;
5. «prestazione di un prodotto da costruzione»: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione;
6. «livello di prestazione»: il risultato della valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, espresso come valore numerico;

<sup>4</sup> RS 930.11

<sup>5</sup> RS 930.11

7. «classe di prestazione»: gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo;
8. «livello di soglia»: il livello minimo o massimo di prestazione di una caratteristica essenziale di un prodotto da costruzione;
9. «prodotto-tipo»: l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione;
10. «specifica tecnica»: documento scritto che stabilisce le procedure e i criteri di valutazione della prestazione di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, compreso l'aspetto della sicurezza per l'utilizzatore;
11. «norma tecnica»: una specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione nazionale o internazionale per un'applicazione reiterata o continua;
12. «norma tecnica armonizzata»: una norma adottata, in seguito a una richiesta formulata dalla Commissione europea o dall'AELS, da uno dei seguenti organismi europei di normalizzazione;
  - a. Comitato europeo di normalizzazione CEN;
  - b. Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica CENELEC;
  - c. Istituto europeo delle norme di telecomunicazione ETSI;
13. «documento per la valutazione europea»: un documento che è adottato dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ai fini del rilascio delle valutazioni tecniche europee;
14. «valutazione tecnica europea»: la valutazione documentata della prestazione di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al rispettivo documento per la valutazione europea;
15. «specifiche tecniche armonizzate»: le norme armonizzate e i documenti per la valutazione europea;
16. «uso previsto»: l'uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile;
17. «immissione in commercio»: la prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione in commercio;

18. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da costruzione perché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un'attività commerciale;

Per i prodotti da costruzione fabbricati in Svizzera sono equiparati alla messa a disposizione sul mercato:

- a. l'uso interno di un prodotto da costruzione a scopo commerciale o professionale;
- b. l'impiego o l'applicazione di un prodotto da costruzione nell'ambito della prestazione di un servizio;
- c. la messa a disposizione di un prodotto da costruzione per l'uso da parte di terzi;

19. «operatori economici»: il fabbricante, l'importatore, il distributore o il mandatario;

20. «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi un prodotto da costruzione o che faccia progettare o fabbricare tale prodotto e lo immetta in commercio o metta sul mercato con il suo nome o con il suo marchio;

21. «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato;

22. «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, domiciliata in Svizzera, che immetta in commercio un prodotto da costruzione proveniente dall'estero;

23. «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

24. «ritiro»: qualsiasi provvedimento volto a impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto da costruzione nella catena di fornitura;

25. «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto da costruzione che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale;

26. «controllo della produzione in fabbrica»: il controllo interno permanente e documentato della produzione in una fabbrica, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate;

27. «microimpresa»: un'impresa di qualsiasi forma giuridica rivestita che esercita un'attività economica che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a tre milioni di franchi.

## **Sezione 2: Condizioni per l'immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione**

.....

**Art. 3** Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

<sup>1</sup> Le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate; occorre in particolare tenere conto della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere.

<sup>2</sup> Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare i presenti requisiti di base per una durata di servizio economicamente adeguata:

- a. resistenza meccanica e stabilità;
- b. sicurezza in caso d'incendio;
- c. igiene, salute e ambiente;
- d. sicurezza e accessibilità nell'uso;
- e. protezione contro il rumore;
- f. risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g. uso sostenibile delle risorse naturali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale concretizza i requisiti di base delle opere di costruzione di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Nei limiti del capoverso 3 gli organi competenti di Cantoni e Confederazione possono emanare prescrizioni tecniche su:

- a. i requisiti di base delle opere di costruzione;
- b. le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione;
- c. l'impiego dei prodotti da costruzione.

<sup>5</sup> Se del caso, le prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 sono riprese nelle specifiche tecniche armonizzate.

<sup>6</sup> La Confederazione e i Cantoni adeguano le loro prescrizioni tecniche secondo i capoversi 3 e 4 in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione alle specifiche tecniche armonizzate.

**Art. 4** Dichiarazione di prestazione

<sup>1</sup> Se un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata designata o se per esso è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, è consentito immetterlo in commercio o metterlo a disposizione sul mercato soltanto se il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione per il prodotto.

<sup>2</sup> Salvo prescrizioni federali o cantonali contrarie, il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione di un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata designata, qualora il prodotto da costruzione sia fabbricato:

- a. in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola e identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione; oppure
- b. in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme applicabili; oppure
- c. con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio culturale e mediante un procedimento non industriale, nel rispetto delle normative applicabili, in particolare per l'appropriato restauro di opere di costruzione inserite in un contesto ambientale e paesaggistico formalmente protetto o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico.

<sup>3</sup> Se non rientra nell'ambito di applicazione di alcuna norma armonizzata designata e per esso non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea, il prodotto da costruzione deve soddisfare requisiti di sicurezza corrispondenti alle ragionevoli aspettative degli utilizzatori. Per certificare che questi requisiti di sicurezza sono soddisfatti, il fabbricante può redigere una dichiarazione del fabbricante. Se del caso, si può appoggiare a una norma tecnica designata conformemente all'articolo 11 capoverso 2.

## **Art. 5** Valutazione della prestazione

<sup>1</sup> Il fabbricante valuta la prestazione di un prodotto da costruzione secondo la procedura di valutazione e verifica della costanza della prestazione definita nella specifica tecnica armonizzata designata applicabile a tale prodotto.

<sup>2</sup> A seconda della procedura applicabile si devono coinvolgere gli organismi notificati indipendenti

- a. designati secondo l'articolo 14 capoverso 1; oppure
- b. riconosciuti dalla Svizzera ai sensi dell'accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR)<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce le procedure di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. Può altrimenti incaricare l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) di designare, previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), gli atti normativi internazionali che prescrivono la procedura di valutazione interessata.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può semplificare le procedure di valutazione applicabili:

- a. per determinare il prodotto-tipo di un prodotto da costruzione;

<sup>6</sup> RS 0.946.526.81

b. a favore delle microimprese;  
per i prodotti da costruzione che non sono fabbricati in serie.

**Art. 6** Livelli o classi di prestazione, livelli di soglia

<sup>1</sup> Previa consultazione della SECO e della Commissione dei prodotti da costruzione (art. 29), l'UFCL designa gli atti normativi internazionali che definiscono:

- a. le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione;
- b. le condizioni alle quali si ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove.

<sup>2</sup> Se in atti normativi internazionali applicabili sono definiti sistemi di classificazione, le autorità competenti di Confederazione e Cantoni possono stabilire i livelli di soglia e i livelli o le classi di prestazione applicabili in Svizzera cui i prodotti da costruzione devono conformarsi in relazione alle loro caratteristiche essenziali solo in base a tali sistemi di classificazione.

**Art. 7** Funzione e contenuto della dichiarazione di prestazione

<sup>1</sup> Con la dichiarazione di prestazione il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata. Salvo oggettive indicazioni contrarie, si deve presumere che la dichiarazione di prestazione redatta dal fabbricante sia precisa e affidabile.

<sup>2</sup> La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate designate.

<sup>3</sup> Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può stabilire le caratteristiche essenziali per le quali il fabbricante deve in tutti i casi dichiarare la prestazione del prodotto. In tal caso fissa, se necessario, i livelli di soglia, i livelli e le classi di prestazione da rispettare.

<sup>4</sup> Se è redatta una dichiarazione di prestazione secondo l'articolo 4, le informazioni sulla prestazione del prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali devono essere fornite soltanto nella dichiarazione di prestazione. Le informazioni sulla prestazione del prodotto possono essere comunicate al di fuori della dichiarazione di prestazione soltanto se vi figurano e se sono specificate.

<sup>5</sup> Le informazioni sui prodotti prescritte dalla legislazione sui prodotti chimici sono messe a disposizione con la dichiarazione di prestazione.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale stabilisce il contenuto preciso della dichiarazione di prestazione. Esso disciplina le modalità con cui è messa a disposizione degli utilizzatori del prodotto.

**Art. 8** Presunzione di conformità e inversione dell'onere della prova

Se il fabbricante ha dichiarato mediante una dichiarazione di prestazione o una dichiarazione del fabbricante secondo l'articolo 4 che un prodotto da costruzione rispetta i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione delle prescrizioni tecniche emanate dalla Confederazione o dai Cantoni, si presume che il prodotto da costruzione sia conforme a tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

**Sezione 3: Prescrizioni per gli operatori economici****Art. 9**

<sup>1</sup> Al fine di ridurre al minimo i rischi legati all'immissione in commercio, alla messa a disposizione sul mercato e all'utilizzazione dei prodotti da costruzione, il Consiglio federale prescrive a fabbricanti, importatori, distributori e mandatari:

- a. come redigere una dichiarazione di prestazione e una dichiarazione del fabbricante, come metterle a disposizione e per quanto tempo conservarle;
- b. per quanto tempo conservare documenti tecnici;
- c. come rendere identificabili i prodotti da costruzione per garantirne la tracciabilità nella catena di fabbricazione e di fornitura;
- d. quali informazioni di sicurezza allegare al prodotto da costruzione;
- e. quali misure di controllo e misure di correzione deve prendere un operatore economico se le condizioni della presente legge non sono soddisfatte o se un prodotto da costruzione presenta potenziali rischi e come l'operatore economico deve collaborare con gli organi di vigilanza del mercato (art. 19);
- f. quali condizioni di deposito e di trasporto adempiere.

<sup>2</sup> Se immette un prodotto da costruzione in commercio con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso in commercio in misura tale da poterne influenzare la conformità alla prestazione dichiarata, l'importatore o il distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante.

<sup>3</sup> Per un periodo di dieci anni dall'immissione in commercio di un prodotto da costruzione, su richiesta, gli operatori economici indicano agli organi di vigilanza del mercato tutti gli operatori economici :

- a. che hanno fornito loro un prodotto da costruzione;
- b. cui essi hanno fornito un prodotto da costruzione.

<sup>4</sup> Nelle disposizioni d'esecuzione il Consiglio federale può adeguare il termine di cui al capoverso 3.



## Sezione 4: Specifiche tecniche

.....

### **Art. 10**           Recepimento di procedure di valutazione

<sup>1</sup> L'UFCL promuove l'integrazione nelle specifiche tecniche armonizzate delle procedure di valutazione per fissare i livelli di soglia, i livelli o le classi di prestazione che un prodotto da costruzione deve rispettare in relazione alle sue caratteristiche essenziali conformemente alle prescrizioni tecniche cantonali e federali.

<sup>2</sup> Gli atti normativi che contengono prescrizioni tecniche secondo il capoverso 1 devono essere possibilmente comunicati all'UFCL prima della loro entrata in vigore.

### **Art. 11**           Designazione ed elaborazione di norme tecniche

<sup>1</sup> Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa le norme tecniche armonizzate appropriate per valutare la prestazione di prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e controllarne la costanza della prestazione.

<sup>2</sup> Se non è in vigore o in corso d'elaborazione alcuna specifica tecnica armonizzata, previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL può:

- a. designare norme tecniche che contengono procedure di valutazione per certificare i requisiti di sicurezza secondo l'articolo 4 capoverso 3;
- b. promuovere presso le organizzazioni svizzere di normalizzazione l'elaborazione di norme tecniche secondo la lettera a.

### **Art. 12**           Valutazione tecnica in base a un documento per la valutazione europea

<sup>1</sup> Se un prodotto da costruzione non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata, il fabbricante può richiedere a un organismo di valutazione tecnica (art. 16) una valutazione tecnica europea.

<sup>2</sup> Se del caso, l'organismo di valutazione tecnica ottiene secondo le disposizioni internazionali applicabili un documento per la valutazione europea dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

<sup>3</sup> In base a un documento per la valutazione europea, l'organismo di valutazione tecnica rilascia una valutazione tecnica europea.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. gli obblighi dell'organismo di valutazione tecnica nella procedura per l'elaborazione di un documento per la valutazione europea;
- b. il contenuto della valutazione tecnica europea.

**Art. 13** Designazione dei documenti per la valutazione europea

<sup>1</sup> Previa consultazione degli uffici federali interessati e della Commissione dei prodotti da costruzione, l'UFCL designa i documenti per la valutazione europea che possono servire da base per il rilascio della valutazione tecnica europea da parte di un organismo di valutazione tecnica.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare un documento per la valutazione europea affinché possa essere designato.

<sup>3</sup> L'UFCL designa, previa consultazione della SECO, gli atti normativi internazionali che possono modificare la procedura secondo l'articolo 12.

<sup>4</sup> Purché l'UFCL abbia designato un documento per la valutazione europea, può essere rilasciata una valutazione tecnica europea anche nel caso in cui sia stato conferito un mandato relativo a una norma armonizzata, tuttavia al più tardi nel momento in cui una norma armonizzata designata può essere applicata per la prima volta per redigere una dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

**Sezione 5: Organismi notificati, organismi di valutazione tecnica e punti di contatto di prodotti****Art. 14** Organismi notificati

<sup>1</sup> L'UFCL designa gli organismi autorizzati a svolgere compiti di parte terza indipendente nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione secondo la presente legge. La SECO notifica gli organismi designati in base all'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

<sup>2</sup> La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce:

- a. i requisiti che gli organismi notificati devono soddisfare;
- b. le procedure di designazione e di notifica degli organismi notificati;
- c. come gli organismi notificati devono svolgere i loro compiti;
- d. come gli organismi notificati si coordinano tra di loro e con i competenti organismi europei.

**Art. 15** Autorità di designazione

<sup>1</sup> L'UFCL sorveglia il rispetto delle condizioni per la designazione degli organismi secondo l'articolo 14.

<sup>2</sup> L'UFCL è organizzato e gestito in modo da

- a. disporre del personale competente necessario per svolgere i suoi compiti di designazione;
- b. salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività di designazione; e

c. evitare qualsiasi conflitto d'interesse con gli organismi.

<sup>3</sup> L'UFCL non offre nessuno dei servizi eseguiti dagli organismi notificati.

<sup>4</sup> L'UFCL salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.

**Art. 16** Organismi di valutazione competenti in materia di valutazione tecnica europea

<sup>1</sup> Un organismo di valutazione tecnica svolge valutazioni e rilascia le pertinenti valutazioni tecniche europee nell'area di prodotto per la quale è stato designato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale designa un organismo di valutazione tecnica ufficiale autorizzato a rilasciare valutazioni tecniche europee.

<sup>3</sup> L'UFCL può designare mediante decisione altri organismi di valutazione tecnica con sede in Svizzera.

<sup>4</sup> La designazione presuppone che l'organismo interessato sia accreditato e membro dell'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica.

<sup>5</sup> La SECO notifica gli organismi di valutazione tecnica designati secondo i capoversi 2 e 3 conformemente alle disposizioni dell'accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

<sup>6</sup> L'UFCL vigila sul rispetto dei requisiti per la designazione degli organismi di valutazione tecnica.

<sup>7</sup> Il Consiglio federale definisce i requisiti che gli organismi di valutazione tecnica devono soddisfare e disciplina le procedure di designazione di questi organismi.

**Art. 17** Indennità per il coordinamento degli organismi di valutazione tecnica

Gli organismi di valutazione tecnica percepiscono un'indennità per i costi derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica e dalle attività che vi svolgono, sempre che questi costi non possano essere imputati nel quadro di una prestazione fornita a terzi.

**Art. 18** Punti di contatto di prodotti da costruzione

<sup>1</sup> L'UFCL gestisce un punto di contatto di prodotti da costruzione.

<sup>2</sup> L'UFCL può delegare le attività del punto di contatto di prodotti da costruzione a organismi privati mediante contratti di diritto pubblico e prevedere un'indennità per tale incarico.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale definisce le informazioni che i punti di contatto di prodotti da costruzione devono rilasciare e disciplina in che misura questi possono richiedere un'indennità per la comunicazione di tali informazioni. Il Consiglio federale può imporre altri compiti ai punti di contatto di prodotti da costruzione.

## Sezione 6: Vigilanza del mercato

.....

### Art. 19 Competenze di controllo degli organi di vigilanza del mercato

<sup>1</sup> Gli organi di vigilanza del mercato controllano, in modo idoneo e proporzionato, soprattutto mediante prove a campione se un prodotto:

- a. fornisce la prestazione dichiarata dal fabbricante; ed
- b. è conforme alle prescrizioni in vigore.

<sup>2</sup> Il controllo secondo il capoverso 1 può consistere in particolare:

- a. nell'esame formale della dichiarazione di prestazione e dei documenti giustificativi che l'accompagnano;
- b. in controlli fisici e in esami di laboratorio.

<sup>3</sup> Gli organi di vigilanza del mercato tengono conto dei principi applicabili in materia di valutazione dei rischi, dei ricorsi che sono stati presentati e di qualsiasi altra informazione rilevante.

<sup>4</sup> Nell'ambito dei controlli gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati in particolare a:

- a. chiedere all'operatore economico la documentazione e le informazioni necessarie per procedere ai controlli secondo il capoverso 1;
- b. prelevare campioni;
- c. ordinare esami;
- d. accedere ai locali di esercizio o di produzione, oppure ai luoghi d'impiego.

<sup>5</sup> I prodotti da costruzione possono essere controllati durante la fabbricazione, il deposito, il trasporto o sul cantiere.

<sup>6</sup> Gli organi di vigilanza del mercato possono ordinare una verifica tecnica del prodotto da costruzione se sussistono dubbi sul fatto che:

- a. la prestazione effettiva di un prodotto da costruzione sia quella dichiarata dal fabbricante nella documentazione trasmessa;
- b. il prodotto da costruzione, nonostante la correttezza della documentazione, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

### Art. 20 Misure

<sup>1</sup> L'organo di vigilanza del mercato esamina se un prodotto da costruzione soddisfa i requisiti definiti nella presente legge quando ha sufficienti motivi di ritenere che:

- a. un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma tecnica armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, non fornisca la prestazione dichiarata e presenti rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione; oppure
- b. presenti un rischio perché in altro modo non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge.

<sup>2</sup> Se nel corso dell'esame l'organo di vigilanza del mercato constata che il prodotto da costruzione non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, chiede senza indugio all'operatore economico interessato di:

- a. prendere entro un termine ragionevole proporzionato alla natura del rischio tutte le misure correttive appropriate per rendere il prodotto conforme a tali requisiti, in particolare affinché la prestazione effettiva del prodotto da costruzione sia conforme a quella dichiarata;
- b. ritirare il prodotto da costruzione dal mercato; oppure
- c. richiamare il prodotto da costruzione dal mercato.

<sup>3</sup> Il capoverso 2 vale anche se un prodotto da costruzione, seppure conforme ai requisiti definiti nella presente legge, presenta rischi in merito al rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione, alla salute o alla sicurezza delle persone o ad altri aspetti di tutela del pubblico interesse. In questo caso l'operatore economico deve provvedere affinché il prodotto da costruzione interessato all'atto dell'immissione in commercio cessi di presentare tali rischi.

<sup>4</sup> L'operatore economico assicura che tutte le misure correttive appropriate che ha preso siano estese a tutti i prodotti da costruzione interessati che ha messo a disposizione sul mercato.

<sup>5</sup> L'organo di vigilanza del mercato può chiedere che, al posto di misure correttive, un operatore economico proponga misure tecniche di compensazione per eliminare o ridurre i rischi che presenta un prodotto pericoloso nell'opera di costruzione.

<sup>6</sup> Se l'operatore economico interessato non prende alcuna misura correttiva appropriata entro i termini di cui ai capoversi 2 e 3, l'organo di vigilanza del mercato può:

- a. prendere tutte le misure provvisorie appropriate per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto da costruzione sul mercato;
- b. disporre il ritiro dal mercato del prodotto da costruzione;
- c. disporre il richiamo dal mercato del prodotto da costruzione;
- d. avvertire gli utilizzatori del prodotto da costruzione sui rischi che esso presenta per diminuire il pericolo di ferimenti o di altri danni.

<sup>7</sup> Nel caso del capoverso 6 lettera d l'organo di vigilanza del mercato pubblica le informazioni sui rischi che presenta il prodotto da costruzione e sulle misure prese.

## **Art. 21** Misure per la tutela degli interessi pubblici preponderanti

<sup>1</sup> Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), l'organo di vigilanza del mercato può disporre, oltre alle misure secondo l'articolo 20, altre misure appropriate, in particolare:

- a. proibire la messa a disposizione di un prodotto da costruzione sul mercato;
- b. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto da costruzione, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;

<sup>7</sup> RS 946.51

c. vietare l'esportazione di un prodotto da costruzione la cui messa a disposizione sul mercato è proibita conformemente alla lettera a.

<sup>2</sup> Se nei casi di cui al capoverso 1 il prodotto da costruzione presenta un pericolo grave, tale da richiedere un intervento rapido, l'organo di vigilanza del mercato può confiscare, distruggere o rendere inutilizzabile il prodotto interessato.

<sup>3</sup> La decisione se un prodotto da costruzione presenta un pericolo grave è adottata in base a un'adeguata valutazione dei rischi tenendo conto della loro natura e della probabilità che si concretizzino. La possibilità di garantire un più elevato livello di sicurezza o la disponibilità di altri prodotti che presentano rischi minori non costituiscono ragioni sufficienti per ritenere che un prodotto da costruzione controllato sia pericoloso.

<sup>4</sup> Se necessario per proteggere la popolazione, le misure di cui ai capoversi 1 e 2 sono prese sotto forma di una decisione di portata generale. Una volta eseguito il controllo del prodotto da costruzione, l'organizzazione incaricata della vigilanza chiede all'Ufficio federale competente di emanare una decisione di portata generale.

## **Art. 22** Misure in caso di non conformità formale

<sup>1</sup> Se da un controllo emerge una non conformità formale, l'organo di vigilanza del mercato chiede all'operatore economico interessato di porre fine all'irregolarità in questione.

<sup>2</sup> Vi è una non conformità formale in particolare nei casi seguenti:

- a. la dichiarazione di prestazione non è stata redatta, benché richiesta in conformità dell'articolo 4;
- b. la dichiarazione di prestazione non è stata redatta in conformità degli articoli 4-7;
- c. altri documenti tecnici, dossier o marcature non sono disponibili, sono incompleti o divergono dalla dichiarazione di prestazione.

<sup>3</sup> Se l'irregolarità perdura, l'organo di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto da costruzione, o ne assicura il richiamo o il ritiro dal mercato.

<sup>4</sup> Sono fatti salvi gli articoli 19-21.

## **Art. 23** Coinvolgimento e obbligo di collaborare

<sup>1</sup> Gli organi di vigilanza del mercato coinvolgono gli operatori economici nelle misure secondo gli articoli 19, 20, 21 capoverso 1 e 22 volte a prevenire o ridurre i rischi.

<sup>2</sup> Gli operatori economici interessati ed eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare ove necessario all'esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

<sup>3</sup> Prima di ordinare le misure, gli organi di vigilanza del mercato accordano agli operatori economici interessati la possibilità di prendere posizione in merito.

<sup>4</sup> Se un prodotto da costruzione oggetto di una misura è stato valutato da un organismo notificato, l'organo di vigilanza del mercato informa tale organismo.

## Sezione 7: Disposizioni penali

.....

### Art. 24 Delitti

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge e in tal modo mette in pericolo la sicurezza o la salute delle persone è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per mestiere, la pena è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha messo in pericolo per negligenza la sicurezza o la salute di persone, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>4</sup> Per falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di false attestazioni, uso di attestazioni false o inesatte, rilascio non autorizzato di dichiarazioni di prestazione, applicazione e uso non autorizzato di marchi di conformità ai sensi degli articoli 23–28 LOTC sono applicabili le pene ivi menzionate.

### Art. 25 Contravvenzioni

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 40 000 franchi, chiunque intenzionalmente:

- a. immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un prodotto da costruzione che non soddisfa i requisiti definiti nella presente legge, senza comunque mettere in pericolo la sicurezza o la salute di persone;
- b. viola l'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 23 capoverso 2;
- c. viola una disposizione d'esecuzione la cui contravvenzione è dichiarata punibile, o viola una decisione a lui intimata sotto comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>8</sup> sul diritto penale amministrativo.

### Art. 26 Vantaggi pecuniari illeciti

I vantaggi pecuniari derivanti da atti illeciti previsti negli articoli 24 e 25 possono essere confiscati secondo gli articoli 69-72 del Codice penale del 21 dicembre 1937<sup>9</sup>.

<sup>8</sup> RS 313.0

<sup>9</sup> RS 311.0

**Art. 27** Perseguimento penale

Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

**Sezione 8: Esecuzione, finanziamento e rimedi giuridici**  
.....**Art. 28** Autorità competente e coordinamento

<sup>1</sup> L'UFCL è incaricato dell'esecuzione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> L'UFCL rappresenta l'Amministrazione federale in seno agli organismi specializzati internazionali.

<sup>3</sup> L'UFCL è l'organo centrale di vigilanza del mercato.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale può conferire compiti di vigilanza del mercato ai Cantoni e a organizzazioni qualificate. L'UFCL coordina e sorveglia la vigilanza del mercato da parte di tali organizzazioni.

<sup>5</sup> L'UFCL coordina l'esecuzione della vigilanza del mercato con altri organismi attivi nel campo della sicurezza dei prodotti. Questo compito comprende anche la partecipazione a sistemi d'informazione e di esecuzione nazionali e internazionali.

<sup>6</sup> Per lo scambio internazionale di dati secondo l'articolo 31, l'UFCL può consentire alla SECO di accedere ai dati interessati mediante una procedura di richiamo.

<sup>7</sup> Se, nell'ambito dell'esecuzione di altri atti legislativi federali, sono prese misure concernenti prodotti da costruzione, gli organi di vigilanza del mercato competenti per tali atti legislativi federali informano l'UFCL sulle loro misure di applicazione.

**Art. 29** Commissione dei prodotti da costruzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una Commissione dei prodotti da costruzione. Ne disciplina i compiti e l'organizzazione. Nomina i membri e designa il presidente.

<sup>2</sup> La Commissione consiglia le autorità e gli organi competenti per l'esecuzione della presente legge e adempie gli altri compiti ad essa conferiti dal Consiglio federale.

**Art. 30** Obbligo del segreto

Gli organi di esecuzione devono mantenere il segreto, per quanto i loro accertamenti non siano importanti per la sicurezza dei prodotti da costruzione o per lo scambio di esperienze su misure tecniche di sicurezza.

**Art. 31** Protezione dei dati e assistenza amministrativa

<sup>1</sup> L'UFCL tiene una banca dati centrale inerente all'esecuzione. In essa sono registrati dati concernenti:

- a. gli organismi notificati, gli organismi di valutazione tecnica e i punti di contatto di prodotti;



- b. le competenze degli organi di vigilanza del mercato;
- c. la pianificazione, l'applicazione, il coordinamento e la valutazione della vigilanza del mercato;
- d. i perseguimenti e le sanzioni di natura amministrativa e penale;
- e. lo scambio d'informazioni a livello internazionale e la concessione dell'assistenza amministrativa.

<sup>2</sup> Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. Forniscono i relativi dati alla banca dati centrale. Si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all'articolo 18 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>10</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>3</sup> Gli organi di vigilanza del mercato sono autorizzati ad accedere ai dati. Possono inoltre conservare i dati in forma elettronica in proprie banche dati e, se necessario per l'esecuzione unitaria della presente legge, scambiarseli.

<sup>4</sup> L'assistenza amministrativa è retta dagli articoli 21 e 22 LOTC.

#### **Art. 32** Emolumenti e finanziamento dell'esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dell'esecuzione.

<sup>2</sup> Gli organi d'esecuzione possono riscuotere emolumenti per il controllo di prodotti da costruzione e l'esecuzione di misure.

#### **Art. 33** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Le decisioni degli organi d'esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

#### **Art. 34** Esecuzione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può delegare all'UFCL l'emanazione di norme amministrative e tecniche.

<sup>3</sup> Gli atti internazionali designati nella presente legge sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

<sup>10</sup> RS 235.1

## Sezione 9: Disposizioni finali

.....

### Art. 35 Abrogazione del diritto vigente

La legge federale dell'8 ottobre 1999<sup>11</sup> concernente i prodotti da costruzione è abrogata.

### Art. 36 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I prodotti da costruzione possono essere immessi in commercio fino al 30 giugno 2015 secondo il diritto vigente. Per l'esportazione di tali prodotti da costruzione sono fatte salve le disposizioni dell'ARR.

<sup>2</sup> Per i prodotti destinati alla Svizzera il fabbricante può redigere entro il 30 giugno 2015 una dichiarazione di prestazione sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità rilasciata secondo il diritto vigente.

<sup>3</sup> Gli orientamenti per il benessere tecnico europeo pubblicati secondo il diritto anteriore quali base per il rilascio di benessere tecnici europei possono essere utilizzati come documenti per la valutazione europea.

<sup>4</sup> I fabbricanti e gli importatori possono usare come valutazione tecnica europea benessere tecnici europei rilasciati secondo il diritto vigente prima del 1° luglio 2013 per tutto il periodo in cui tali benessere sono in corso di validità.

### Art. 37 Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>11</sup> RU 2000 3104, RU 2008 3437, RU 2010 2573, RU 2010 2617